



Comune di Barletta, Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile


COMUNICATO STAMPA

ORDINANZA BALNEARE DELLA REGIONE PUGLIA 2023

Ordinanza Regione Puglia Atto Dirigenziale n. 168 del 11 Maggio 2023

Barletta 22 maggio 2023 – Con Atto Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia n.168 del 11 Maggio 2023, è stata approvata la nuova ordinanza balneare per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti, al fine di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere.

L'Ordinanza è in vigore dall' 11 maggio 2023.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Demanio Costiero e Portuale


ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Demanio Costiero e Portuale
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	ART. 3
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00168 del 11/05/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2023/00186

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINANZA BALNEARE ANNO 2023.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Demanio Costiero e Portuale

Il giorno 11/05/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Nella sede del Servizio Demanio Costiero e Portuale, via G. Gentile n. 52 BARI, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore titolare di P.O. "Disciplina del Demanio Marittimo" dr. Luigi MONDELLI,

VISTA la L.R. n. 7/97 art. 4 e 5;

VISTA la delibera n. 3261 del 28/07/1998,;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs.n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "*Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".*";

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".*";

VISTA la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 avente ad oggetto "*Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*";

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 avente ad oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio alla dott.ssa Costanza Moreo;

VISTO l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, con cui alla dott.ssa Costanza Moreo è stato affidato l'incarico *ad interim* del Servizio "*Demanio Costiero e Portuale*";

VISTO l'A.D. n. 140 del 10/02/2021 con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha assicurato l'applicazione delle norme di cui all'art. 45 della L.R. n. 10/2007 circa l'adozione degli atti definitivi di competenza da parte dei dirigenti di Servizio e ha delegato gli stessi all'esercizio dei poteri di spesa sui capitoli di pertinenza;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti ufficiali sui siti informatici;


VISTO il D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) n. 2016/679;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11 e ss.mm.ii., "*Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro*";



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Demanio Costiero e Portuale

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120, "*Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero*";

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*";

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante "*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 , n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";

VISTO il D.M. 30 marzo 2010, n. 97, recante "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*";

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, "*Art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate*";

VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante "*Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*";

VISTA la D.G.R. n. 822/2022 del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, di approvazione delle "*Linee Guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate*";

VISTO l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "*Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo*";

VISTO l'A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "*Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata*";

VISTA la L.R. n. 56/2018, recante "*Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione*";


VISTA la D.G.R. n. 906/2021, di approvazione delle "*Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge*";

VISTI i contributi espressi relativamente agli ambiti di specifica competenza dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nel corso dei tavoli tecnici convocati dalla Sezione Demanio e Patrimonio, sintetizzati, da ultimo, nella mail del 5 aprile 2023;

VISTA la nota n. 29394 del 27.04.2023 della Direzione Marittima di Bari ed i relativi allegati, con cui sono state fornite indicazioni in ordine agli aspetti afferenti il servizio di salvamento in mare e la sicurezza della balneazione;

EVIDENZIATO che:

- al fine di garantire la massima trasparenza, concertazione e partecipazione è stata svolta la procedura di consultazione con l'Autorità Marittima, l'ARPA Puglia, le Associazioni di categoria rappresentative degli imprenditori balneari, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette ricadenti sul territorio regionale, partecipando la bozza dell'Ordinanza con nota n. 5357 del 02.05.2023 ed invitando a proporre



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio


Servizio Demanio Costiero e Portuale

eventuali osservazioni e contributi;

CONSIDERATO che

- con PEC acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio n. 5504 del 05.05.2023, il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto ha eccepito la sussistenza di specifiche previsioni applicabili alle Aree Marine Protette con riferimento alle passeggiate sulla battigia con cavalli, sicchè si è ritenuto di fare salve le eventuali regolamentazioni adottate dagli Enti di gestione;
- le osservazioni prodotte in ordine al servizio di salvamento da FEDERTERZIARIO con nota acquisita al protocollo n. 5503 del 05.05.2023, unitamente a quelle proposte dal Sindacato Italiano Balneari con nota 19 aprile 2023, sono state rimesse alla valutazione dell'Autorità Marittima, che, con nota prot. n. 29394 del 27.04.2023, ha fornito a riguardo specifiche indicazioni trasfuse nel testo dell'allegata Ordinanza;
- con PEC del 08.05.2023, acquisita al protocollo della Sezione n. 5674 del 10.05.2023, il WWF Italia ha chiesto di definire in maniera dettagliata i periodi di interdizione della spiaggia per la nidificazione del Frattino e delle tartarughe Caretta Caretta; tuttavia, l'Ordinanza prevede già specifiche disposizioni a riguardo e, comunque, ove necessario, è sempre rimessa ai Comuni la facoltà di emanare apposite Ordinanze in materia;
- con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 5675 del 10.05.2023, Confimpresa, la Base Balneare, Assobalneari Confindustria, CNA Balneatori e Mareincanto hanno proposto di consentire la possibilità di posizionare gli ombrelloni noleggiati presso la parte di spiaggia libera con servizi riservata alla libera balneazione, ma tale richiesta non è accoglibile poiché finirebbe con l'eliminare l'ambito di spiaggia libera e, comunque, contrasterebbe con le vigenti disposizioni legislative;
- con nota acquisita al protocollo n. 5502 del 05.05.2023, CONFIMPRESEITALIA ha richiesto la variabilità delle distanze tra gli ombrelloni negli stabilimenti balneare, ma tale istanza non può essere accolta consentendo la maggiore distanza tra le file degli ombrelloni il comodo e sicuro transito all'interno dell'intera area concessa;
- con nota acquisita al protocollo n. 5632 del 10.05.2023, il Sindacato Italiano Balneari ha prodotto osservazioni riguardo alla nuova tipologia di barelle prevista nel testo dell'allegata Ordinanza, che non possono recepirsi atteso che la nuova tipologia di barelle è stata indicata direttamente dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in qualità di organo tecnico.

RITENUTO, pertanto, necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti per la stagione balneare 2023, al fine di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Demanio Costiero e Portuale

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 e ss.mm.ii.
garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA


Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **PRENDERE ATTO** delle indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, nonché dalla Direzione Marittima di Bari, recependole interamente;
- di **APPROVARE** l'allegata Ordinanza Balneare, in sostituzione di quella vigente, che viene espressamente abrogata con il presente provvedimento;
- di **DISPORRE** la pubblicazione dell'allegata Ordinanza Balneare sul sito regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma Cifra2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente ed adottato in unico originale;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale” - sottosezione “Albo pretorio on-line”;
- sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione - “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
- sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- sarà trasmesso, a mezzo pec, ai Comuni costieri della Regione Puglia, alla Direzione Marittima di Bari e all'Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Puglia e Basilicata per opportuna conoscenza;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- il poster dell'Ordinanza Balneare e la relativa cartellonistica saranno pubblicati sul sito dedicato della Sezione Demanio e Patrimonio <https://www.regione.puglia.it/web/demanio-marittimo>

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture


Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Demanio Costiero e Portuale

Firmato digitalmente da:

P.O. Disciplina del Demanio Marittimo
Luigi Mondelli

Il Dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale
Costanza Moreo



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

ORDINANZA BALNEARE 2023

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 e ss.mm.ii., recante norme per la "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "*Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTA la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii., "*Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro*";

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.ii., "*Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero*";

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*";

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, "*Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 - standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate*";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e ss.mm.ii., di "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*";



VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii., "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n.97, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO l'art.11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 e ss.mm.ii., recante "Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

VISTA la D.G.R. n. 176/2015, di "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)" e le successive delibere di modifica ed integrazione;

VISTO l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo";

VISTO l'A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata";

VISTA la Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56, recante "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione";

VISTA la D.G.R. n. 906/2021, di approvazione delle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge";

VISTA la D.G.R. n. 822/2022 di approvazione delle "Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiagiate";

VISTI i contributi espressi relativamente agli ambiti di specifica competenza dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia nel corso dei tavoli tecnici convocati dalla Sezione Demanio e Patrimonio, sintetizzati, da ultimo, nella mail del 5 aprile 2023;

VISTA la nota n. 29394 del 27.04.2023 della Direzione Marittima di Bari ed i relativi allegati, con cui si indicano le innovazioni per gli aspetti riguardanti il servizio di salvamento in mare e la sicurezza della balneazione;

CONSULTATI la Delegazione ANCI regionale Comuni costieri, la Direzione Marittima di Bari, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – ARPA Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione, le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette ricadenti sul territorio regionale, partecipando la bozza dell'Ordinanza con nota n. 5357 del 02.05.2023 ed invitando a proporre eventuali osservazioni e contributi;

VALUTATE e, ove possibile, valorizzate le osservazioni ed i contributi pervenuti;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti, al fine di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI



1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia, nonché l'uso del bene demaniale connesso specificatamente alla stagione balneare.
2. Le prescrizioni della presente Ordinanza valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.
3. La stagione balneare dura l'intero anno solare.
4. Il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, come stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è assicurato dal 1° maggio al 30 settembre.
5. Dal 1° maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.
2. Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale marittima.
3. L'obbligo di allestire i corridoi di lancio - secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Autorità Marittime competenti - spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso, e ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.
4. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza per l'accesso alle grotte costiere da parte dell'Autorità competente, insieme con eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette, l'Autorità Marittima disciplina i relativi corridoi di avvicinamento.

ART. 3

ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:
 - a) nelle zone interdette con Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente;
 - b) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
 - c) nelle zone "A" di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

ART. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO



1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, è VIETATO:

- a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
- b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette), sia pure contenuti in buste;
- c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
- d) transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
- e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
- f) accendere fuochi e fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco;
- g) mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e gli habitat naturali ivi esistenti;
- h) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
- i) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;
- j) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- k) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;
- l) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza:
 - ❖ i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - ❖ il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - ❖ le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
- m) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- n) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
- o) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
- p) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile;
- q) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del Comune;
- r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, ai quali è consentito il sorvolo alla quota prescritta dall'Autorità competente;



- s) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
 - t) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare;
 - u) effettuare, durante il periodo di apertura obbligatorio, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;
 - v) asportare le biomasse vegetali spiaggiate (le fanerogame *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*, oltre alle macroalghe), in quanto "ripascimento" naturale delle spiagge. Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" di cui alla D.G.R. n. 822/2022;
 - w) svolgere attività che possano pregiudicare la nidificazione e schiusa delle uova delle specie protette *Caretta-Caretta* e *Fratino* (*Charadrius alexandrinus*). Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" di cui alla D.G.R. n. 906/2021.
2. Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, è vietato l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.

ART. 5

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri hanno l'obbligo:
 - a) di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l'installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti;
 - b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
 - c) nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".
 - d) di installare idonei segnali di "divieto con eccezioni" in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);
 - e) compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
 - di garantire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it;
 - di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;
 - di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.



2. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell'Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l'accesso al mare.
3. Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge:
4. Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 5 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima territorialmente competente con preavviso almeno di 48 ore. L'accesso e la permanenza sulle spiagge libere e su quelle oggetto di concessione sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. La pulizia/raccolta/smaltimento/recupero dei rifiuti generati sulle spiagge, a seguito di passeggiate, è a cura del proprietario dei cavalli. All'interno delle Aree Marine Protette, la presente norma si applica se non vi sono disposizioni adottate in materia da parte dei relativi Enti di Gestione.
5. I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle *Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge* approvate con D.G.R. n. 906/2021.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A)

Disciplina generale

1. I concessionari devono, in ogni caso, assicurare l'apertura per la balneazione dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre, garantendo il servizio di salvamento con le modalità indicate nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente.
2. I concessionari delle strutture balneari, qualora intendano esercitare le attività per la balneazione fin dal 1° maggio e/o fino al 30 settembre, con posa di ombrelloni e/o lettini e/o sedie, devono darne preventiva formale comunicazione al Comune costiero, garantendo i servizi di spiaggia nei giorni e negli orari di apertura, nel rispetto delle prescrizioni sul servizio di salvamento disposte dall'Autorità Marittima territorialmente competente.
3. Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7:00 alle ore 20:30, con l'obbligo, durante il periodo obbligatorio, di rimanere aperte almeno dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uopo dall'Autorità Marittima. Inoltre, anche fuori da tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.
4. Nei periodi di apertura dedicati ordinariamente alle attività accessorie, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi possono esercitare le attività commerciali e quelle accessorie (quali le attività elioterapiche, l'esercizio di bar e ristoranti), con le medesime condizioni regolamentari e d'orario applicate agli altri esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale.
5. Nei periodi di cui al comma precedente, il concessionario dovrà esporre all'ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in lingua inglese, recanti il seguente avviso: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".



6. I concessionari di strutture balneari, ottenuta la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità, per l'apertura al pubblico, devono:
- a) esporre, all'ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura:
 - 1) apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4 cm x 42 cm), indicante la tipologia di concessione (Stabilimento Balneare ovvero Spiaggia Libera con Servizi);
 - 2) copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 cm x 100 cm;
 - 3) le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;
 - b) attivare un efficiente servizio di soccorso, salvamento e pulizia delle spiagge nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità Marittima, anche mediante forme di collaborazione con altri concessionari e/o con i Comuni.

Capo B)

Disciplina particolare per la fruibilità e il decoro delle strutture balneari

1. I concessionari hanno l'obbligo di consentire il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia.

I concessionari possono inoltre segnalare la presenza di accessi pubblici in ambiti non superiori a metri 150 (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione, per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42 cm x 29,7 cm), posta ben visibile all'ingresso delle strutture per l'intero periodo di apertura.

Ai sensi dell'art. 14, comma 15 della L.R. n. 17/2015, l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di decadenza ex art. 47 lett. f) R.D. 30.03.1942 n. 327 (codice della navigazione).

2. Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune.

La percorribilità e fruibilità di tali percorsi dovrà essere garantita dall'assenza di qualsiasi ostacolo. Tali prescrizioni valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo.

3. I concessionari hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare). A tal fine, ogni struttura balneare dovrà essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l'utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.
4. I concessionari hanno l'obbligo di dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione. In caso di spiaggia "animal friendly", attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista.



5. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. È fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

I Concessionari, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle *Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge* approvate con D.G.R. n. 906/2021.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali, e devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione.

6. Il numero di ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni della stessa fila.
7. È vietata la realizzazione di recinzioni.
8. Per l'esatta identificazione dell'area in concessione è fatto obbligo di posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a metri 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, inoltre, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a metri 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a metri 1,00, eventualmente collegati con ricorsi di corda, oppure con incannucciata naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a metri 1,20 di guisa da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione.

Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunali o di aree di macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione.

Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento. L'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione.

Il fronte mare deve rimanere, comunque e sempre, libero al transito.

Sono fatte salve le sole recinzioni "fronte - strada", purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. d) della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili



costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a metri 2,00. Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all'accesso all'arenile libero, anche in concessione e all'accesso al mare.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni.

L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.

9. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Capo C)

Disciplina particolare dei servizi

1. Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:
 - a) idonei dispositivi e sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;
 - b) i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall'Autorità Marittima;
 - c) le dotazioni di primo soccorso, pronte per l'uso, costituite almeno da:
 - n° 1 pallone AMBU e n°1 pallone AMBU pediatrico con maschere e reservoir;
 - n° 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, 2 bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento;
 - saturimetro;
 - pocket mask per respirazione bocca - naso - bocca;
 - n.1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga, data la tipologia della superficie e, indipendentemente dalla presenza o meno di traumi, per assicurare una efficace dinamica respiratoria e la somministrazione di ossigeno in maschera in completa sicurezza);
 - n° 1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003 n°388;
 - un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.
2. Ogni struttura deve essere dotata di un angolo nursery debitamente attrezzato (fasciatoio e scaldabiberon).
3. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.



Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, è vietato l'uso di sapone e shampoo.

I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

4. I sistemi di illuminazione dovranno essere realizzati con il minimo inquinamento luminoso.
5. Nei locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia:
 - tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande indicate nel titolo concessorio;
 - durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, se monouso, devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.
6. I concessionari degli stabilimenti balneari, fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 4 comma 1, lett. p), potranno fare uso delle apparecchiature sonore per una durata massima di quattro ore al giorno da indicare nella "NORMA ETICA" di cui al successivo Capo D). Gli apparecchi sonori dovranno, in ogni caso, essere posizionati al di fuori della battigia. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3.
7. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

Capo D)

Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

NORMA ETICA

1. È fatto obbligo di affissione, all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa 70 cm x 100 cm, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente Ordinanza (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it) dovrà contenere i seguenti dati:
 - Ditta concessionaria.....
 - Legale rappresentante.....
 - Concessione Demaniale n°..... del..... scadenza.....
 - Permesso a costruire/D.I.A. n°..... del.....
 - Dimensione dell'area in concessione: fronte mare metri lineari..... profondità metri lineari.....n..... corridoi per l'accesso alla battigia/servizi
 - Dimensione area coperta autorizzata: metri quadri
 - Numero massimo di ombrelloni.....
 - Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza.....
 - Corridoio di lancio: SI/NO



- Bagnini n°.....
- Altri dipendenti n°.....
- Periodo di apertura per la balneazione: dal__/_/___ al __/_/___ Orario: - (il servizio di salvamento è effettuato in conformità alle disposizioni dell'Autorità Marittima)
- Periodo di apertura senza attività di balneazione: dal__/_/___ al __/_/___ e dal __/_/___ al __/_/___ Orario: -
- Varco pubblico per l'accesso alla battigia a metri SX/DX
- Medicheria: SI/NO
- Accessi agevolati per i diversamente abili: SI/NO
In caso negativo motivare:
- Servizi igienici per i diversamente abili: SI/NO
- Altri servizi per i diversamente abili: SI/NO
Indicare quali:
- Accesso consentito animali di affezione: SI/NO
- Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO
- Recinzione autorizzata (metri lineari) tipologia
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle ore alle ore..... e dalle ore alle ore..... (massimo quattro ore complessive)
- Indicare n. telefonici locali di Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
- Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente Ordinanza.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza approvata con A.D. n. 294 del 26 aprile 2022, è scaricabile dal sito www.regione.puglia.it - unico formato grafico valido. Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 cm x 100 cm, presso i concessionari durante l'intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri dalla sua approvazione fino al 30 settembre. L'Ordinanza e la "Norma Etica" di cui al precedente art. 6, che ne costituisce parte integrante, andranno affisse congiuntamente, entrambe nel formato 70 cm x 100 cm, all'Albo della struttura balneare.
2. L'omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente Ordinanza.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà, inoltre, cura dei singoli concessionari garantirne l'ottemperanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente.
4. Al controllo e alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e, in attuazione dell'art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.
5. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è



punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

6. La presente Ordinanza integra le disposizioni normative in materia di demanio marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime in materia di "Sicurezza Balneare" e disciplinanti le attività che si svolgono sulla fascia costiera. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza devono intendersi automaticamente innovate dai provvedimenti, ordinanze o atti con forza di legge, a livello nazionale e/o regionale, che dovessero sopraggiungere incidendo in via diretta e/o indiretta sull'uso del demanio marittimo.

7. La presente Ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. La presente Ordinanza è emanata ai fini demaniali marittimi e, pertanto, non esime i soggetti interessati dal munirsi di ogni concessione, autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l'esercizio delle attività o per l'esecuzione degli interventi in essa contemplati.

8. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, decorre dal 11 maggio 2023 e resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Bari, 11 maggio 2023

La Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
-avv. Costanza Moreo-

Visto: IL VICEPRESIDENTE E ASSESSORE
- avv. Raffaele Piemontese -